



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI

in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa **Maria Teresa Corbucci**,
pronuncia la seguente

SENTENZA

ex art. 281 *quinquies* cpc

all'esito dell'udienza del 7.11.2024 tenutasi ex art. 127 *ter* cpc

nella causa civile di primo grado iscritta al numero **893** del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno **2024**,

promossa da :

Controparte_1 con sede in Via G. Di Vittorio 6/8 – Cattolica (RN), Codice
fiscale *P.IVA_1*, in persona del legale Rappresentante *pro tempore* della società “*L...*
Controparte_2 *Controparte_3* – C.F./P.I. *P.IVA_2* – con sede in Rimini
(RN), Via Darwin n.44, in qualità di Amministratore del *Controparte_1* con sede in
Via G. Di Vittorio 6/8 – Cattolica (RN), Codice fiscale *P.IVA_1*, rappresentato e difeso
dall'Avv. Diego Dell'Anna del Foro di Pesaro, con Studio Legale sito a Novafeltria (RN) in Via Cà
di Vico n.50, come da procura allegata in atti;

RICORRENTE

nei confronti di

Controparte_4, già *CP_5* con sede legale in Verucchio (RN) Via Tenuta 72/A cap 47826,
Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle Imprese della Camera di
Commercio della ROMAGNA - FORLI'-CESENA e RIMINI *P.IVA_3*, REA RN- 326284 in
persona dell'Amministratore Unico e quindi legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la
carica presso la sede sociale.

CONVENUTA

OGGETTO: Inadempimento contratto d'opera e risoluzione contrattuale.

La causa è stata iscritta a ruolo il 30.3.2024 e trattenuta a sentenza all'udienza del 7.11.2024;
considerata la natura della causa, è stata consentita la decisione ex art. 281 *quinquies* c.p.c..

Letta l'esposizione delle parti in ordine alle posizioni tutelate ed a difesa delle dedotte allegazioni il Giudice così provvede;

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 281 *decies* cpc, ritualmente notificato, il **Controparte_1** conveniva in giudizio innanzi all'Intestato Tribunale la società **Controparte_4** al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: → accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della società **Controparte_4** già **CP_5** e, di conseguenza, dichiarare la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c.; → per l'effetto condannare la società **Controparte_4** già **CP_5** alla restituzione della somma di euro 8.784,00 (ottomilasettecentoottantaquattro) oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché dalla refusione delle spese legali di mediazione sostenute dal condominio pari ad € 1.979,22 (millenovecentosettantanove/22). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CPA e Spese Generali come per legge”*.

A fondamento della propria domanda il **CP_1** ricorrente esponeva in fatto che:

- In data 28 luglio 2021 il **Controparte_1** deliberava di conferire formale incarico alla società **Controparte_6** al fine di effettuare l'analisi preliminare di verifica della possibilità di accedere all'agevolazione fiscale Superbonus 110% (doc.1);
- In data 9 agosto 2021 veniva sottoscritta la lettera d'incarico con cui l'odierno ricorrente affidava alla società **Controparte_6** l'incarico di “redigere una relazione tecnica avente ad oggetto lo stato urbanistico-edilizio-strutturale e catastale, nonché un check preliminare di verifica delle condizioni minime di accessibilità ai vari benefici fiscali della unità immobiliare indicata in premessa” (doc.2);
- L'unità immobiliare di cui trattasi è il fabbricato a uso di civile abitazione sito nel Comune di **CP_1** alla Via G. Di Vittorio 6/8, individuata al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 6 con il mappale 1134, costituita da alloggi che formano, appunto, il **Controparte_1** **[...]** ;
- Nella lettera d'incarico (doc.2) si specificava che il termine per la consegna dell'elaborato era dalle Parti convenuto in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data della consegna dei documenti, progetti e atti amministrativi delle autorità amministrative alla **Controparte_6**
- Per la prestazione dedotta in contratto la società **Controparte_6** emetteva la fattura n. 129 del 27/08/2021 dell'importo di euro 7.200,00 oltre ad IVA e per un importo complessivo di euro 8.784,00 (doc.4), pagata dal **Controparte_1** con bonifico effettuato in data 06/10/2021 (doc.3);

- Con atto a rogito del Notaio Dott. *Persona_1* in data 9 giugno 2022 la società *[...]* *Controparte_7* deliberava l'aumento del capitale e la trasformazione in *Controparte_4* (doc.5);
- Con lettera datata 1.8.2022, a seguito dei solleciti, la *Controparte_4* inviava comunicazione ammettendo l'inadempimento e rassicurando che "gli incarichi già conferiti, in corso di lavorazione, saranno espletati nel minor tempo possibile" (doc.6);
- Nonostante le rassicurazioni ricevute, la società *Controparte_4* non adempiva all'obbligazione assunta e non provvedeva alla consegna della relazione tecnica;
- A seguito dei diversi solleciti rimasti privi di riscontro il *Controparte_1*, per il tramite del proprio difensore in data 14 novembre 2022 inviava formale comunicazione di risoluzione dell'accordo chiedendo la restituzione delle somme versate (doc.7);
- Poiché la società *Controparte_4* non provvedeva alla restituzione del *quantum* richiesto, il *Controparte_1* depositava in data 14 aprile 2023 istanza di mediazione presso l'organismo ADR CENTER di Rimini;
- In data 12 luglio 2023 si svolgeva l'incontro di mediazione, conclusosi con esito negativo (doc.8);
- Il *Controparte_1* si vedeva così costretto a sostenere ulteriori spese come da documentazione (doc.9).

Il ricorrente eccepiva in diritto l'intervenuto inadempimento di *CP_4*

Il ricorrente afferma la fondatezza della propria domanda di risoluzione per inadempimento, sulla scorta di tutta la documentazione in atti, ex artt. 1453 e 1455 c.c. e, di conseguenza, la fondatezza della richiesta di restituzione della somma corrisposta a *CP_8* la cui corresponsione ad oggi risulta titolo.

La causa, nella contumacia di parte convenuta dichiarata con ordinanza dell'1.7.2024, veniva istruita mediante la sola produzione documentale, non avendo parte ricorrente formulato istanze istruttorie, indi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 7.11.2024 per la decisione ex art. 281 *quinquies* c.p.c., con concessione di termine per note conclusive.

La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.

Occorre rammentare come, secondo il ben noto principio stabilito dalla Suprema Corte, "*In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto*

adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cass. Civile, SS UU, 30 ottobre 2001, n. 13533).

Ebbene si ritiene che parte ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio essendo documentalmente provato l'avvenuto conferimento di incarico in data 9.8.2021 a **CP_4** [...] afferente la “*relazione tecnica avente ad oggetto lo stato urbanistico-ediliziostrutturale e catastale, nonché un check preliminare di verifica delle condizioni minime di accessibilità ai vari benefici fiscali*”(doc. 1 e 2. Il termine per il deposito della relazione era previsto entro sessanta giorni dalla stipula dell'incarico.

E' inoltre provato documentalmente l'adempimento da parte del **Controparte_1** relativo al pagamento del compenso pattuito (doc. 3) come da fattura emessa da **CP_4** (doc.4).

Nella lettera dell'1.8.2022 (doc. 6), ovvero ad un anno di distanza dal ricevimento dell'incarico, la società **CP_4** enucleava l'impossibilità di adempiere al proprio incarico evidenziando le difficoltà legate alla legislazione inerente al superbonus e comunque rassicurava che “*gli incarichi già conferiti, in corso di lavorazione, saranno espletati nel minor tempo possibile*”.

Ad oggi non risulta che tale relazione tecnica “*avente ad oggetto lo stato urbanistico-ediliziostrutturale e catastale, nonché un check preliminare di verifica delle condizioni minime di accessibilità ai vari benefici fiscali*” sia mai stata svolta né consegnata, con ciò arrecandosi un danno a parte ricorrente in merito al mancato beneficio dei bonus.

e di necessariamente di restituire l contempo è provato l'inadempimento della società [...] **CP_4** che ha avuto quale ulteriore conseguenza la perdita della possibilità di avere accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa del c.d. Superbonus.

La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.

Parte resistente è rimasta contumace non costituendosi nell'odierno giudizio e così non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento e dell'infondatezza della domanda attorea.

Di fatto, si ritiene che la contumacia della resistente possa concorrere a formare il convincimento del giudice. Si ricorda, infatti, la recente giurisprudenza di merito, che, pur escludendo effetti automatici alla contumacia, ritiene in ogni caso che questa possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2). In particolare, secondo tale orientamento, *“se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del CP_1 convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio. In definitiva la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore”*. (Tribunale Pavia, sezione terza, sentenza del 24.02.2022, che richiama in senso conforme: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427, Cass. 20 luglio 1985 n. 4301 e Cass. 6.2.1998 n. 1293, nonché Trib. Bari 15.07.2015 n. 3275, Trib. Roma 04.10.2017 n. 8040, Trib. Roma 04.04.2017 n. 3223, Trib. Roma 28.05.2016 n. 10898, Trib. Genova 20.1.2016 n. 209 e Trib. Napoli sez. lav. 05.11.2012, n. 27275; Tribunale di Roma, sentenza del 24.9.2020).

Si ritiene quindi che, alla luce del contratto in atti, del pagamento del corrispettivo da parte del CP_1 ricorrente e del contenuto della dichiarazione di CP_4 datato 1.8.2022, sia accertato l'inadempimento da parte di quest'ultima. Ricorrono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c. con conseguente condanna della società Controparte_4 ià CP_5 alla restituzione al condominio ricorrente della somma di euro 8.784,00 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché dalla refusione delle spese legali di mediazione sostenute dal condominio pari ad € 1.979,22.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55, entrato in vigore il 2 aprile 2014, e successivi aggiornamenti, applicabile alle liquidazioni successive a tale data.

Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano, secondo i parametri indicati, con applicazione dello scaglione medio per attività introduttiva e minimi per fase studio e decisionale fino ad Euro 26.000,00, e dunque quantificate nell'importo complessivo di Euro 2.088,00, spese di mediazione ed oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:

_ Accoglie la domanda di parte attrice, pertanto accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di *Controparte_4* in relazione al contratto del 28.7.2021 stipulato fra le parti in causa e accerta e dichiara la risoluzione contrattuale del suddetto contratto con conseguente condanna della società *Controparte_4* alla restituzione al condominio ricorrente della somma di euro 8.784,00 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c. fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché dalla refusione delle spese legali di mediazione sostenute dal condominio;

_ Condanna la società resistente *Controparte_4* al pagamento delle spese di giudizio in favore del *CP_1* ricorrente che liquida in € 2.088,00, oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.

La presente sentenza si intende emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 *quinquies* c.p.c..
Rimini, 20.11.2024.

IL G.O.P.

Dott.ssa Maria Teresa Corbucci